

P7_TA-PROV(2014)0173

Diritti fondamentali nell'Unione europea (2012)

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012) (2013/2078(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il preambolo del trattato sull'Unione europea (nel prosieguo il "trattato UE"), in particolare il secondo comma e i commi dal quarto al settimo,
- visti in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea, nonché gli articoli del TUE e del TFUE relativi al rispetto, alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali nell'UE,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 (nel prosieguo "la Carta"), proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009,
- vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le convenzioni, raccomandazioni, risoluzioni e relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del Commissario ai diritti dell'uomo e della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa,
- vista la Carta sociale europea, come riveduta nel 1996, e la giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali,
- viste le convenzioni delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, a cui l'UE ha aderito insieme alla quasi totalità dei suoi Stati membri,
- visti i principi guida sulla povertà estrema e sui diritti dell'uomo, adottati dal Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite il 27 ottobre 2012 (A/HRC/21/39),
- viste le comunicazioni della Commissione intitolate: "Articolo 7 del trattato sull'Unione europea: rispettare e promuovere i valori su cui è fondata l'Unione" (COM(2003)0606), "Strategia per l'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2010)0573)" e "Orientamenti operativi per la presa in considerazione dei diritti fondamentali nelle valutazioni d'impatto della Commissione" (SEC(2011)0567),
- viste le conclusioni relative alle azioni e alle iniziative del Consiglio per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottate dal Consiglio il 23 maggio 2011, e gli orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio¹,

¹ Documento 10140/11 del Consiglio del 18 maggio 2011.

- vista la relazione 2013 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2013)0271 e i relativi documenti di lavoro,
- vista la relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione dal titolo "Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il vostro futuro" (COM(2013)0269),
- visto il programma di Stoccolma dal titolo "Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini"²,
- vista la comunicazione della Commissione su un Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2011)0173) e le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2011,
- viste la comunicazione della Commissione "Progressi nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom" (COM(2013)0454) e la proposta di raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (COM(2013)0460),
- vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale³,
- vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica⁴, la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro⁵ e la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426),
- vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁶,
- visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁷,
- viste le decisioni e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e la giurisprudenza delle Corti costituzionali nazionali, che fanno della Carta uno dei loro riferimenti nell'interpretazione della legge nazionale,
- visto il discorso del Presidente Barroso sullo stato dell'Unione tenuto dinanzi al Parlamento europeo l'11 settembre 2013 e il discorso di Viviane Reding sull'Unione

² GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

³ GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

⁴ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

⁵ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁶ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁷ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

europea e lo stato di diritto tenuto il 4 settembre 2013 presso il Center for European Policy Studies (Centro per gli studi politici europei, CEPS) a Bruxelles,

- vista la lettera in data 6 marzo 2013 inviata al Presidente della Commissione Barroso in cui i ministri degli esteri di Germania, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi auspicano l'introduzione di un meccanismo che favorisca il rispetto dei valori fondamentali negli Stati membri,
- viste le conclusioni del Consiglio del 6 e 7 giugno 2013 sui diritti fondamentali e lo stato di diritto e sulla relazione 2012 della Commissione relativa all'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- viste le conclusioni della conferenza "Un'Europa di cittadini uguali: parità, diritti fondamentali e Stato di diritto", organizzata dalla presidenza irlandese del Consiglio il 9 e 10 maggio 2013,
- visto il 4° simposio annuale dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea (FRA) del 7 giugno 2013 sul tema "Promuovere lo stato di diritto nell'UE",
- visto il progetto di conclusioni del Consiglio sulla valutazione dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del 13 settembre 2013,
- visti le attività, le relazioni annuali, gli studi e i pareri dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, la relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE nel 2012,
- vista la relazione congiunta dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, della Banca mondiale e della Commissione europea "La situazione dei Rom in 11 Stati membri dell'UE – Sintesi dei risultati delle indagini", pubblicata nel maggio 2012,
- vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, pubblicata nell'aprile 2013, concernente la gestione delle frontiere esterne dell'UE e il relativo impatto sui diritti umani dei migranti,
- visti le relazioni e gli studi delle organizzazioni non governative (ONG) in materia di diritti umani e gli studi richiesti in questo ambito dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e, in particolare, lo studio intitolato *The triangular relationship between fundamental rights, democracy and the Rule of Law in the EU - towards an EU Copenhagen mechanism* (La relazione triangolare tra diritti fondamentali, democrazia e Stato di diritto nell'Unione europea: verso un meccanismo di Copenaghen per l'UE),
- viste le sue risoluzioni sui diritti fondamentali e i diritti dell'uomo, in particolare quella del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009): concreta attuazione dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona⁸ e la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011)⁹,

⁸ GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 49.

⁹ Testi approvati, P7_TA(2012)0500.

- vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'Unione europea e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali)¹⁰,
- vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata¹¹,
- vista la sua risoluzione del 10 luglio 2008 sul censimento dei Rom su base etnica in Italia¹²,
- vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sulla legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione¹³,
- vista la sua risoluzione del 9 settembre 2010 sulla situazione dei Rom e la libertà di circolazione nell'Unione europea¹⁴,
- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2011 sulla violazione della libertà di espressione e sulle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale in Lituania¹⁵,
- vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei Rom¹⁶,
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese relativa ai media¹⁷,
- vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla Carta dell'UE: norme comuni per la libertà dei mezzi d'informazione nell'UE¹⁸,
- vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 sulla lotta all'omofobia in Europa¹⁹,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sul rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio²⁰,
- vista la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione²¹,
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere

¹⁰ GU C 104 E, del 30.4.2004, pag. 1026.

¹¹ GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 405.

¹² GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 54.

¹³ GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 18.

¹⁴ GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 73.

¹⁵ GU C 136 E del 11.5.2012, pag. 50.

¹⁶ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 112.

¹⁷ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 154.

¹⁸ Testi approvati, P7_TA(2013)0203.

¹⁹ GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 54.

²⁰ Testi approvati, P7_TA(2013)0090.

²¹ GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 121.

(relazione finale)²²,

- vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (conformemente alla sua risoluzione del 16 febbraio 2012)²³,
- vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA: seguito della relazione della commissione TDIP del Parlamento europeo²⁴ e la sua risoluzione di seguito del 10 ottobre 2013²⁵,
- vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea²⁶,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite, del 1979, sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW),
- visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020) adottato dal Consiglio nel marzo 2011,
- vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, dal titolo "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, del 7 aprile 2011,
- viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne²⁷ e del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: Eliminazione e prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze²⁸,
- vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore²⁹,
- visti i documenti di lavoro I e II sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2012 (relatore: Louis Michel),
- vista l'audizione pubblica sulla "Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea: come rafforzare i diritti fondamentali, la democrazia e lo stato di diritto nell'Unione", organizzata il 5 novembre 2013 dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

²² Testi approvati, P7_TA(2013)0444.

²³ Testi approvati, P7_TA(2013)0315.

²⁴ GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 1.

²⁵ Testi approvati, P7_TA(2013)0418.

²⁶ Testi approvati, P7_TA(2013)0350.

²⁷ GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.

²⁸ Testi approvati, P7_TA(2013)0045.

²⁹ GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 75.

- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0051/2014),
- A. considerando che quello dell'integrazione europea è un progetto politico nato dalle ceneri della seconda guerra mondiale e dalle persecuzioni e repressioni perpetrate a opera dei regimi totalitari; che il suo obiettivo consiste nell'ancorare gli Stati europei ai valori della democrazia e dello stato di diritto onde garantire il rispetto e la promozione dei diritti umani, dei diritti fondamentali, dell'uguaglianza e della protezione delle minoranze sulla base della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di altri strumenti in materia di diritti umani e libertà fondamentali, nonché di impedire il ritorno a qualsiasi genere di regime autoritario;
- B. considerando che l'individuo, cittadino o residente, va posto al centro dell'Unione europea e che i diritti fondamentali tutelano l'individuo da eventuali ingerenze, abusi e violenze da parte delle autorità (a tutti i livelli) nella sfera della sua vita privata, delle sue libertà e dei suoi diritti; che il rispetto e la promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e dei valori e principi sanciti dai trattati dell'UE e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani (dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, CEDU, patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, ecc.) devono essere al centro dell'integrazione europea;
- C. considerando che l'Unione europea ha sviluppato un acquis fondamentale volto a garantire il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti fondamentali, in particolare mediante la definizione dei "criteri di Copenaghen", l'inclusione degli articoli 2, 6 e 7 nel trattato UE, la stesura della Carta dei diritti fondamentali, l'obbligo di aderire alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nonché attraverso le relative disposizioni contenute nelle legislazioni nazionali degli Stati membri;
- D. considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta ha trasformato valori e principi in diritti concreti e applicabili e che, avendo lo stesso valore del trattato di Lisbona, essa è divenuta giuridicamente vincolante per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE, nonché per gli Stati membri in sede di attuazione del diritto dell'UE;
- E. considerando che occorre sviluppare, promuovere e rafforzare una vera e propria cultura dei diritti fondamentali in seno all'Unione ma anche negli Stati membri, in particolare in sede di attuazione e applicazione del diritto dell'Unione sia internamente che nelle relazioni con i paesi terzi; che l'attuazione di tali valori e principi deve poggiare anche su un controllo effettivo del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, a partire ad esempio dalla formulazione delle proposte legislative; che considerazioni di altro genere non possono prevalere sul rispetto e sulla garanzia dei suddetti diritti fondamentali, con il rischio, altrimenti, di screditare il ruolo e l'immagine dell'Unione europea in materia di diritti umani, in particolare nelle sue relazioni con i paesi terzi;
- F. considerando che l'azione dell'Unione europea poggia sulla fiducia reciproca e sulla presunzione del rispetto, da parte degli Stati membri, della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali,

in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il funzionamento del principio del riconoscimento reciproco;

- G. considerando che il principio del riconoscimento reciproco può comportare il trasferimento delle persone da una giurisdizione all'altra senza previa valutazione delle rispettive decisioni in termini di diritti umani;
- H. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha evidenziato, nelle cause congiunte C-411/10 e C-493/10, che la presunzione del rispetto dei diritti fondamentali deve essere superabile e che, pertanto, i giudici sono tenuti a verificare la presenza di motivi sostanziali in base a cui ritenere che il sistema giudiziario degli altri Stati membri presenti carenze sistemiche;
- I. considerando che, di conseguenza, occorre assicurare che le autorità nazionali dispongano di sufficienti prove per adottare una decisione informata in merito alla presenza o meno di carenze sistemiche nei sistemi giudiziari degli altri Stati membri;
- J. considerando che la corruzione arreca un danno alla società e viola i diritti fondamentali, dal momento che i gruppi di criminalità organizzata se ne servono per commettere altri reati gravi, quali la tratta di esseri umani; che un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale è essenziale per lo stato di diritto e per garantire la protezione dei diritti fondamentali e delle libertà civili dei cittadini in Europa;
- K. considerando che l'Unione europea attraversa un periodo di crisi economica e finanziaria, come pure democratica e costituzionale, come dimostra la recente attualità di taluni Stati membri, e che queste tensioni hanno posto in evidenza l'assenza di strumenti adeguati per far fronte alla crisi, la mancanza di volontà politica e le difficoltà nell'applicazione dei meccanismi di monitoraggio, valutazione e sanzionamento previsti dagli attuali trattati, in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 7 del trattato UE;
- L. considerando che il Parlamento europeo ha sollecitato a più riprese il rafforzamento dei meccanismi capaci di garantire il rispetto, la protezione e la promozione dei valori dell'Unione enunciati all'articolo 2 del trattato UE e di far fronte alle situazioni di crisi in seno all'Unione e agli Stati membri; che è in corso un dibattito sulla creazione di un "nuovo meccanismo" con il quale la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri si allineano alle posizioni del Parlamento e delle ONG in materia;
- M. considerando che, nella sezione di approfondimento della sua relazione annuale 2012 dal titolo *The European Union as a Community of values: safeguarding fundamental rights in times of crisis* (L'Unione europea come comunità di valori: la salvaguardia dei diritti fondamentali in tempi di crisi), la FRA sottolinea il fatto che un'interpretazione comune dei valori contemplati all'articolo 2 e degli obblighi giuridici da esso derivanti è un'aspirazione che richiede l'avvio di un dialogo regolare in seno all'UE;
- N. considerando che la Commissione ha espresso l'auspicio di rafforzare lo stato di diritto nell'Unione europea e che potrebbe proporre di utilizzare lettere di messa in mora nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato UE in vigore; che essa ha altresì evocato la necessità di modificare i trattati, annunciando che potrebbe proporre emendamenti entro la fine del 2013 o all'inizio del 2014, al fine di organizzare un dibattito in occasione delle elezioni (anche sull'articolo 7) e promuovere il consenso su tali proposte, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di garantire che la politica europea in

fgabrielli 27-2-14 15:26

Formattato: Colore carattere: Automatico

materia di diritti fondamentali nell'Unione europea poggia su norme e meccanismi chiari e su indicatori, dati e prove obiettivi che siano trasparenti, equi e prevedibili, nonché di tutelare solidamente i diritti individuali, la democrazia e lo Stato di diritto;

- O. considerando che qualsiasi decisione in materia deve consentire di garantire, in tempi brevi, la corretta applicazione degli articoli 2, 6 e 7 del trattato UE e assicurare che ogni decisione adottata si basi su una valutazione e su criteri obiettivi, come pure di sormontare le critiche quanto alla mancanza di indicatori e di criteri di valutazione, alle differenze di trattamento e alla parzialità politica;
- P. considerando che nell'Unione europea e negli Stati membri continuano a verificarsi numerose violazioni dei diritti fondamentali, come indicano le relazioni (annuali e speciali) della Commissione europea, della FRA, del Consiglio d'Europa (relazioni annuali e sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, documenti e relazioni del commissario per i diritti umani, documenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa), i documenti dell'ONU (inclusi i documenti e le relazioni del Consiglio dei diritti umani, dell'Alto Commissario per i diritti umani, dei relatori speciali ecc.), i documenti redatti dalle ONG (come Human Rights Watch, Amnesty International, Open Society Institute, ILGA-Europe, ECRE, Reporters Without Borders, Freedom House, ecc.) e altri; che tali violazioni esigono risposte adeguate da parte della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri, data la loro gravità e ricorrenza;
- Q. considerando che suddette organizzazioni hanno espresso e comunicato pubblicamente la loro preoccupazione, in particolare per quanto riguarda la situazione di Rom, migranti, richiedenti asilo e rifugiati, minoranze e persone LGBT, media e giornalisti, nonché in merito alle azioni intraprese dalle forze di sicurezza, dalla polizia e dai servizi segreti, alle indagini necessarie per processare e punire i responsabili delle violazioni dei diritti umani, alla partecipazione degli Stati a casi di tortura e maltrattamenti in paesi terzi, all'uso delle prove così ottenute, alle condizioni di detenzione e ai maltrattamenti subiti dai detenuti;
- R. considerando che il preambolo del trattato sull'Unione europea, così come gli articoli 8, 9, 10, 19 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, riconoscono l'importanza dei diritti sociali fondamentali traducendoli in principi trasversali del diritto europeo, e che ciò indica chiaramente che l'UE è tenuta a garantire le libertà e i diritti fondamentali quali i diritti sindacali, il diritto di sciopero, il diritto di associazione e di riunione ecc., come definito nella Carta sociale europea; che l'articolo 151 del TFUE contiene un esplicito riferimento ai diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea;
- S. considerando che gli articoli 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali riconoscono il diritto alla vita e il diritto all'integrità della persona;
- T. considerando che circa 100 milioni di minori nell'Unione europea e circa 80 milioni di cittadini europei presentano disabilità; che le persone disabili, in particolare i minori, non ricevono ancora sufficiente assistenza e sostegno per la loro integrazione nelle scuole, hanno difficoltà ad accedere agli edifici o ai servizi e problemi nel farsi ascoltare e nel prendere parte alle decisioni che hanno un impatto sulla loro vita; che l'UE, quale firmataria della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ha l'obbligo di promuovere, proteggere e rispettare i diritti delle persone con disabilità sanciti dalla Convenzione, di adottare una strategia di attuazione della Convenzione stessa

e di assicurare che le politiche e il diritto primario e derivato, esistente e futuro, siano conformi alle disposizioni della Convenzione;

- U. considerando che le donne e le ragazze sono le principali vittime della violenza di genere giacché nell'UE, secondo le stime, il 20-25% delle donne ha subito violenza fisica almeno una volta nel corso della vita; che centinaia di migliaia di donne che vivono in Europa sono state sottoposte a mutilazione genitale e che migliaia di bambine corrono lo stesso rischio;
 - V. considerando che, nell'UE, le donne guadagnano circa il 16% in meno all'ora rispetto agli uomini;
 - W. considerando che la povertà, la disuguaglianza di genere e gli stereotipi di genere accrescono il rischio di violenza e di altre forme di sfruttamento, inclusa la tratta delle donne e la prostituzione, oltre a ostacolare la piena partecipazione delle donne in tutti gli ambiti della vita;
 - X. considerando che le libertà fondamentali, i diritti umani e le pari opportunità devono essere garantiti a tutti i cittadini dell'Unione europea; che, tuttavia, la tutela delle minoranze nazionali e delle lingue regionali e minoritarie è una grande sfida in un'Unione allargata, che non può essere superata soltanto contrastando la xenofobia e la discriminazione, ma che richiede l'adozione di disposizioni e sistemi specifici in campo giuridico, linguistico, culturale, sociale ecc.;
1. sottolinea che il progetto politico, storico ed etico dell'Unione europea è teso ad associare gli Stati che condividono e promuovono congiuntamente i valori europei comuni, come quelli stabiliti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali, nonché nella CEDU, segnatamente il rispetto della dignità umana, la democrazia, lo stato di diritto, i diritti fondamentali, l'uguaglianza, la libertà, la non discriminazione e la protezione delle minoranze, valori che sono strettamente connessi e che costituiscono precondizioni reciproche; ritiene pertanto che un pilastro fondamentale dell'identità europea sia e debba essere la promozione, all'interno e all'esterno dell'Unione, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia, che sono valori europei;
 2. raccomanda che il Parlamento, la Commissione e il Consiglio riconoscano l'esistenza di obblighi positivi in materia di protezione e promozione dei diritti umani; sottolinea che il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali implica interventi a vari livelli; pone l'accento sul ruolo svolto in tale ambito dagli enti locali e regionali, dalle organizzazioni non governative (ONG) e dalla società civile e chiede alla Commissione e al Consiglio di migliorare la loro cooperazione con tali attori;
 3. ricorda alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri la necessità di adempiere agli obblighi loro incombenti in materia di rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali; osserva che l'adesione ai trattati internazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani non può che contribuire a rafforzare la protezione dei diritti fondamentali all'interno dell'UE;
 4. condanna le tendenze preoccupanti in relazione alle violazioni dei diritti umani nell'Unione europea, in particolare in materia di immigrazione e di asilo, di discriminazione e intolleranza specialmente nei confronti di alcune categorie (minoranze e migranti), di sicurezza e di terrorismo, di libertà di stampa, di libera circolazione

all'interno dell'Unione e di diritti sociali e sindacali; constata con crescente frequenza atteggiamenti ostruzionistici da parte degli Stati membri quanto al rispetto di tali libertà e diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda i Rom, le donne, le persone LGBT, i richiedenti asilo, i migranti e altre categorie vulnerabili;

Questioni istituzionali

5. ricorda che è fondamentale che l'Unione europea, le sue istituzioni e gli Stati membri garantiscano il rispetto dei valori europei comuni enunciati all'articolo 2 del TUE e che occorre applicare e attuare con urgenza tutti gli strumenti attualmente previsti dai trattati in tal senso, così come preparare, se del caso, le modifiche da apportare ai trattati; sottolinea che l'obbligo di soddisfare i criteri di Copenaghen non decade a seguito dell'adesione ma continua a essere un dovere per gli Stati membri; pone in evidenza che i diritti fondamentali formano parte del diritto primario dell'Unione e che devono essere rispettati quando il diritto dell'Unione è applicato da qualsiasi tribunale o autorità, sia a livello dell'Unione, sia a livello nazionale; in questo contesto, deplora in particolare la lunga durata dei negoziati di adesione alla CEDU e il fatto che l'adesione dell'UE alla CEDU non sia stata ancora completata;
6. ricorda alle istituzioni europee e agli Stati membri che tutte le politiche in materia di diritti fondamentali devono innanzitutto impedire il verificarsi di violazioni, in particolare attraverso strumenti di prevenzione e di ricorso accessibili prima dell'adozione di una decisione o di una misura, in modo da permettere che casi particolari possano essere esaminati e giudicati nei tempi più brevi possibili e in modo efficace, equo, giusto e senza discriminazione;
7. ritiene che i cittadini abbiano sempre più a cuore il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti fondamentali, come dimostrano la mobilitazione e la maggiore attenzione rivolta ai casi di violazione, abuso o disuguaglianza, sia nella vita quotidiana che in casi simbolici o ben noti, anche grazie alla migliore circolazione delle informazioni attraverso le nuove tecnologie, i social network e i mezzi di comunicazione; ricorda che qualsiasi violazione, abuso o disuguaglianza nuoce alla democrazia e allo stato di diritto nonché alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei loro rappresentanti, in particolare nei responsabili politici; sottolinea che le istituzioni e i responsabili politici devono prendere atto di questa dinamica democratica e sostenerla, stabilendo nuovi meccanismi di dialogo con i cittadini e rafforzando il controllo cittadino, parlamentare, giuridico e mediatico sulle autorità statali, che devono essere più aperte e trasparenti per servire i cittadini in modo più efficace;
8. ritiene che, per sfruttare appieno il potenziale dei trattati, occorra:
 - (a) concludere la procedura di adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e predisporre senza indugio gli strumenti necessari per compiere pienamente questo dovere, sancito nei trattati, in quanto passo che metterà a disposizione un ulteriore meccanismo atto a far rispettare i diritti umani dei cittadini, anche nell'ottica di garantire l'esecuzione, da parte degli Stati membri, delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare le "sentenze pilota"; aderire, come chiesto dal Consiglio d'Europa, alla Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996; garantire che gli Stati membri aderiscano e ratifichino le convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani, diano attuazione agli strumenti già esistenti nell'ambito dell'acquis

dell'Unione e riconsiderino le opzioni di non partecipazione (opt-out) in quanto elemento che, potenzialmente, rischia di ripercuotersi sui diritti dei loro cittadini;

- (b) assicurare che le proposte legislative e le politiche siano in linea con la Carta e rispettino i diritti umani, adottando provvedimenti concreti per garantire che esse siano sottoposte a una verifica di conformità alla Carta in tutte le fasi di elaborazione della normativa e che l'impatto sui diritti fondamentali della legislazione dell'Unione europea e della relativa attuazione da parte degli Stati membri sia sistematicamente analizzato nelle relazioni di valutazione concernenti l'attuazione della legislazione dell'UE, nonché nella relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea;
- (c) garantire che la Commissione e, laddove eserciti l'iniziativa legislativa, il Consiglio, si avvalgano, se del caso, della consulenza esterna indipendente dell'Agenzia per i diritti fondamentali;
- (d) intensificare la cooperazione tra Commissione e Stati membri, nonché con il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, in vista di una più proficua attuazione della vigente legislazione UE in materia di diritti umani;
- (e) vigilare affinché l'elaborazione e il recepimento del diritto europeo che tocca e sviluppa i diritti fondamentali vengano rafforzati ed eseguiti correttamente, seguendo una politica rigorosa di valutazione, monitoraggio e ricorso per infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare nei settori che rientrano tra le competenze dell'UE, quali la non discriminazione, l'uguaglianza, il genere, la disabilità, la protezione dei dati, l'asilo e l'immigrazione;
- (f) assicurare la promozione di un approccio sostanziale allo stato di diritto, che tenga conto di come i diritti fondamentali sono tutelati nella pratica;
- (g) riconoscere che è necessaria una forte volontà politica per affrontare queste tematiche, in particolare in periodi di crisi economica e finanziaria;
- (h) rafforzare e garantire la trasparenza nel dialogo interistituzionale in materia di diritti fondamentali o laddove siano in gioco gli interessi dei cittadini europei;
- (i) garantire che la Commissione si avvalga appieno dei meccanismi esistenti, intraprenda indagini e valutazioni obiettive e avvii procedure d'infrazione, in presenza di motivi fondati, in modo da evitare disparità di trattamento, ogniqualvolta uno Stato membro violi i diritti sanciti dalla Carta in sede di attuazione della legislazione dell'UE;
- (j) prevedere politiche e programmi di azione ambiziosi, efficaci e di ampia portata in materia di diritti fondamentali e valori europei comuni, che consentano in particolare di soddisfare in maniera proattiva e sistematica gli obblighi dell'Unione europea per quanto riguarda la lotta contro le discriminazioni e la promozione dell'uguaglianza, contemplati dagli articoli 8 e 10 del TFUE e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali;

- (k) cooperare in modo più sistematico e coordinato a tutti i livelli, in particolare con il Consiglio d'Europa e altre istituzioni internazionali onde evitare duplicazioni e basandosi sulle specifiche competenze;
 - (l) razionalizzare i molteplici meccanismi già disponibili per impedire violazioni dei diritti fondamentali nell'UE, contrastare le violazioni dei diritti fondamentali, evitare la possibilità di una scelta opportunistica del foro (*forum shopping*) e rafforzare il ruolo che gli enti locali e regionali possono svolgere congiuntamente alle organizzazioni per i diritti umani;
 - (m) preparare tabelle comparative e di sintesi per paese, sulla base delle quali la Commissione possa emettere raccomandazioni specifiche per paese sulla politica in materia di diritti fondamentali, alla stregua di quanto avviene per la politica economica dell'UE a 27; il Consiglio potrebbe approvare o emendare dette raccomandazioni, nonché le proposte della Commissione riguardanti palesi violazioni dei diritti fondamentali, entro il prossimo vertice del Consiglio europeo;
 - (n) sviluppare un meccanismo di valutazione *inter pares* con la partecipazione di organismi nazionali del settore dei diritti umani, simile al Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC): ciascuno Stato membro sarebbe oggetto di detta revisione ogni tre o quattro anni, con l'obiettivo principale di aiutare il paese interessato a rendersi conto di quali misure adottare per migliorare le proprie strategie e strutture in materia di diritti fondamentali; individuare e condividere le migliori pratiche nella politica e nella strategia in materia di diritti umani nell'UE;
 - (o) predisporre un "nuovo meccanismo di Copenaghen" volto a garantire il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 del trattato UE ed elencati nella Carta dei diritti fondamentali;
9. sottolinea che tale "nuovo meccanismo di Copenaghen", volto a monitorare in maniera efficiente e vincolante l'osservanza dei criteri di Copenaghen da parte di ciascun Stato membro, può essere posto immediatamente in essere sulla base di una decisione della Commissione, con la piena associazione del Parlamento europeo, e dovrebbe:
- (a) fissare taluni indicatori, sulla base di quelli esistenti o già sviluppati e riconosciuti in materia di norme nel settore dei diritti umani, come quelli elaborati a livello di Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, tenendo conto delle raccomandazioni delle ONG attive nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali (FRA e Commissione);
 - (b) basarsi su dati e informazioni obiettivi e affidabili strutturati attorno a tali indicatori, che sarebbero ulteriormente sviluppati mediante un processo credibile e trasparente (FRA, Commissione);
 - (c) assicurare il monitoraggio della situazione all'interno dell'Unione nonché nei singoli Stati membri mediante un processo periodico e obiettivo (FRA, Commissione, Consiglio, Parlamento europeo e parlamenti nazionali);
 - (d) procedere a valutazioni obiettive, comparative e periodiche per ciascuno dei diritti fondamentali e/o settori tematici e per ciascuna istituzione e Stato membro, aspirando alla massima comparabilità possibile, anche sulla base dei risultati e delle

raccomandazioni emesse dai meccanismi di monitoraggio esistenti del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite e delle istituzioni e degli organismi dell'UE, in aggiunta alle informazioni presentate dalle organizzazioni della società civile (relazioni della FRA, relazioni annuali della Commissione, relazioni annuali del Parlamento, relazioni annuali del Consiglio) e, su questa base, elaborare raccomandazioni;

- (e) stabilire un ciclo politico europeo sull'applicazione dell'articolo 2 del trattato UE (democrazia, stato di diritto, diritti fondamentali, parità) che inquadri questi aspetti su base annuale e pluriennale e indire un forum annuale interistituzionale aperto su questi valori europei, in particolare la protezione dei diritti fondamentali;
 - (f) riunire tutti i dati e le analisi esistenti degli organismi nazionali, europei e internazionali, onde rendere più visibili e accessibili le informazioni esistenti nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali, dello stato di diritto, della democrazia e dell'uguaglianza;
 - (g) assicurare che la DG Giustizia e il gruppo di lavoro "Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone" (FREMP) del Consiglio collaborino con la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, al fine di istituire un dialogo strutturato regolare tra queste istituzioni e le organizzazioni della società civile su questioni in materia di diritti fondamentali nell'UE;
 - (h) elaborare e adottare un insieme di raccomandazioni, unitamente a sanzioni efficaci, proporzionate e realmente dissuasive (ad esempio, la sospensione temporanea degli impegni del Fondo, l'applicazione di taluni atti, ecc.) per far fronte alle violazioni dell'articolo 2 e dell'articolo 7 del trattato UE e garantire il rispetto dei diritti ivi sanciti;
 - (i) integrare un sistema di allerta precoce, di dialogo politico e tecnico, di lettere di messa in mora e una "procedura di blocco", come già richiesto dal Parlamento, per assicurare che gli Stati membri, su richiesta delle istituzioni dell'UE, sospendano l'adozione di leggi qualora tali leggi comportino una mancanza di rispetto o una violazione dei diritti fondamentali o dell'ordinamento giuridico dell'UE; la Commissione dovrebbe tenere riunioni a livello tecnico con i servizi dello Stato membro interessato, ma non concludere negoziati in settori diversi da quelli di cui all'articolo 2 del TUE fino a che non sia assicurato il pieno rispetto di detto articolo;
10. chiede alla Commissione, in collaborazione con la FRA, di adottare una decisione che predisponga un siffatto "nuovo meccanismo di Copenaghen", come essa ha già fatto per quanto riguarda il monitoraggio in materia di corruzione in seno all'Unione europea e negli Stati membri, e di rivedere il regolamento dell'Agenzia per i diritti fondamentali onde dotarla di poteri e competenze maggiori;
11. sollecita l'istituzione, preferibilmente nel quadro di un accordo istituzionale, di una "commissione di Copenaghen" composta da esperti indipendenti di alto livello in materia di diritti umani, da nominarsi, tra gli altri, anche da parte del Parlamento e il cui obiettivo sia quello di assicurare il rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE, la costante osservanza dei "criteri di Copenaghen", nonché la consulenza e la rendicontazione in merito a questioni attinenti ai diritti fondamentali, in

attesa della modifica del regolamento della FRA che permetta all'Agenzia di disporre di competenze maggiori e più ampie, anche per il monitoraggio dei singoli Stati membri nel settore dei diritti fondamentali, come richiesto a più riprese dal Parlamento;

12. raccomanda l'apertura di un dialogo fra le istituzioni dell'Unione e uno Stato membro qualora esista il rischio di violazione grave dei valori dell'Unione, nonché la possibilità per le istituzioni europee di rivolgere delle raccomandazioni, come previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del trattato UE; sostiene pienamente la proposta della Commissione di utilizzare lettere di messa in mora in questo contesto;
13. invita la Commissione e il Consiglio a costituire, insieme al Parlamento, un gruppo di contatto che assicuri il seguito sull'attuazione efficace dei valori dell'Unione e a svolgere in particolare valutazioni congiunte della situazione dei diritti fondamentali, nei casi specifici osservati con preoccupazione da una qualsiasi di queste tre istituzioni dell'Unione; chiede altresì alle istituzioni in questione di tenere conto delle risoluzioni del Consiglio d'Europa e delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo;
14. accoglie con favore le dichiarazioni del Presidente della Commissione e della vicepresidente Reding che annunciano una comunicazione in cui saranno delineate possibili modifiche ai trattati, in aggiunta alle opzioni disponibili in virtù dei trattati attuali, e chiede alle sue commissioni competenti di esaminare in dettaglio le seguenti proposte, al fine di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali nei trattati UE:
 - una revisione dell'articolo 7 del trattato UE aggiungendo una fase di "applicazione dell'articolo 2 del trattato UE" e separando la fase del "rischio" da quella della "violazione" con soglie differenti a seconda delle maggioranze previste; il rafforzamento dell'analisi tecnica e obiettiva (e non soltanto politica); un dialogo più serrato con le istituzioni degli Stati membri e un più ampio ventaglio di sanzioni dettagliate e prevedibili applicabili lungo l'intera procedura;
 - la messa a punto di un meccanismo più incisivo e dettagliato per il coordinamento e la supervisione nel settore dei diritti fondamentali, basato sull'articolo 121 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - l'ampliamento delle possibilità di ricorso e delle competenze della Commissione e della Corte di giustizia;
 - un riferimento all'Agenzia per i diritti fondamentali nei trattati, ivi compresa una base giuridica che permetta di emendare il regolamento che la istituisce, non all'unanimità, come avviene attualmente, bensì mediante la procedura legislativa ordinaria;
 - la soppressione dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali;
 - permettere al Parlamento di avviare procedure relative alla violazione dell'articolo 2 del TUE su un piede di parità con la Commissione e il Consiglio e prevedere che la FRA possa fornire il suo sostegno specializzato durante la procedura;
 - la revisione del requisito dell'unanimità nei settori relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione dei diritti fondamentali, come l'uguaglianza e la non discriminazione (articolo 19 del TFUE);

chiede altresì alla sua commissione competente di chiarire l'applicazione e, se del caso, di rivedere la procedura con cui il Parlamento può attivare l'articolo 7 del TUE;

15. chiede all'Agenzia per i diritti fondamentali di creare un sito Internet pubblico per il raggruppamento e lo scambio di informazioni e di documenti relativi alle questioni dei diritti fondamentali, elaborati dall'ONU, dal Consiglio d'Europa, dall'OSCE, dalle ONG, dalla FRA, dal Parlamento europeo, dalle Corti, dalle commissioni dei parlamenti nazionali, dai difensori civici, ecc.; ritiene che tali informazioni dovrebbero poter essere consultate per data, Stato, autore e diritto, in modo da fornire fonti e informazioni sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE e nei suoi Stati membri;

Diritti specifici sulla base della Carta dei diritti fondamentali

Dignità

16. nutre apprensione per il persistere di casi di violazione della dignità umana nell'Unione e nei suoi Stati membri, tra le cui vittime figurano le minoranze (in particolare i Rom), richiedenti asilo, migranti, persone sospette di legami con il terrorismo, persone private della libertà nonché le categorie vulnerabili e gli indigenti; sottolinea che le pubbliche autorità devono rispettare il divieto assoluto della tortura e dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti e sono tenute a indagare in profondità e in modo rapido, efficace e indipendente su qualsiasi violazione, traducendo i colpevoli davanti alla giustizia;
17. esprime preoccupazione per i numerosi casi di maltrattamenti operati dalle forze di polizia e dalle forze dell'ordine, soprattutto attraverso l'uso sproporzionato della forza contro partecipanti pacifici e giornalisti in occasione di manifestazioni e l'impiego eccessivo di armi non letali, come i manganelli, i proiettili di gomma e i taser; chiede agli Stati membri di garantire la presenza di elementi di identificazione sulle uniformi delle forze dell'ordine e di assicurare che queste ultime rispondano sempre delle loro azioni; chiede che sia posta fine ai controlli di polizia basati sulla caratterizzazione etnica e razziale; esprime preoccupazione per l'imposizione di un numero crescente di limitazioni al diritto di riunione e di manifestazione pacifica e fa presente che i diritti di riunione, associazione ed espressione costituiscono la base del diritto a manifestare; invita gli Stati membri a non adottare misure che possano compromettere o penalizzare l'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, e chiede loro di prendere provvedimenti affinché l'uso della forza avvenga solo in casi eccezionali e debitamente giustificati da una minaccia reale e grave per l'ordine pubblico; rammenta che le forze di polizia sono innanzitutto al servizio della sicurezza e della protezione delle persone;
18. ribadisce la sua posizione a favore di un'iniziativa europea tesa a garantire che i diritti fondamentali delle persone private della libertà siano rispettati e che la detenzione possa garantire il reinserimento dei detenuti nella società, una volta rilasciati; esprime preoccupazione per il tragico livello di sovraffollamento delle carceri in numerosi Stati membri e per le cattive condizioni di detenzione e di trattamento dei detenuti; chiede di avviare un'iniziativa europea per garantire l'applicazione delle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche nelle stazioni di polizia, nei centri di immigrazione e negli ospedali psichiatrici; raccomanda l'adozione di misure tese a ridurre il sovraffollamento nelle carceri, ad esempio evitando un ricorso eccessivo alla carcerazione preventiva, prevedendo pene alternative a quelle detentive, considerando la possibilità di depenalizzare alcuni atti e/o di ridurre i termini di detenzione senza capo d'accusa;

19. ribadisce la sua richiesta di fare piena luce sulla collaborazione degli Stati europei nel programma degli Stati Uniti e della CIA sulle "restituzioni straordinarie" (*extraordinary rendition*), i voli e le prigioni segrete nel territorio dell'Unione; insiste presso gli Stati membri affinché svolgano indagini efficaci, imparziali, approfondite, indipendenti e trasparenti e non vi sia spazio per l'impunità; ricorda agli Stati membri che il divieto della tortura è assoluto e che pertanto il segreto di Stato non può essere invocato per limitare l'obbligo degli Stati di indagare su violazioni gravi dei diritti dell'uomo; sottolinea che, in caso di inottemperanza a quanto sopra indicato, sarà in gioco la reputazione degli Stati membri e la fiducia nel loro impegno per la tutela dei diritti fondamentali;
20. sottolinea che il clima di impunità riguardo al programma della CIA ha permesso che i diritti fondamentali continuassero a essere violati nel quadro delle politiche di contrasto al terrorismo dell'UE e degli Stati Uniti, come enfatizzato peraltro dalle rivelazioni in merito alle attività di spionaggio di massa condotte nell'ambito del programma di sorveglianza dell'agenzia statunitense di sicurezza nazionale (NSA) e dagli organismi di intelligence in vari Stati membri, attualmente al vaglio del Parlamento; chiede la revisione delle legislazioni relative alle agenzie di sicurezza e intelligence dell'UE e degli Stati membri, con un'attenzione particolare al controllo giudiziario ex-ante, al controllo parlamentare, al diritto al ricorso e alla rettifica dei dati raccolti, conservati o trattati da tali agenzie;
21. invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a recepire in toto e ad attuare la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e ad adottare misure adeguate per assicurare che le vittime della tratta di esseri umani ricevano assistenza e protezione adeguate, che i trafficanti siano perseguiti e sanzionati in modo efficace, proporzionato e dissuasivo, e che siano predisposte misure preventive;
22. invita gli Stati membri a recepire in toto la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, adottando opportune misure per garantire assistenza e protezione adeguate alle vittime di reato;
23. chiede il rispetto della dignità alla fine della vita, in particolare garantendo che le decisioni espresse nei testamenti biologici siano riconosciute e rispettate;
24. riconosce che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono un elemento essenziale della dignità umana, che devono essere trattati nel contesto più ampio della discriminazione strutturale e delle disuguaglianze di genere; invita gli Stati membri a tutelare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti attraverso l'Agenzia per i diritti fondamentali e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), in particolare garantendo programmi e servizi di salute riproduttiva, inclusi l'assistenza sanitaria e i farmaci essenziali per la pianificazione familiare volontaria e per la salute materna e neonatale, e continuando a vigilare sulle politiche e/o sulle normative che potrebbero violare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti;

Libertà

25. sottolinea che la democrazia e lo Stato di diritto si fondono sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali e che qualsiasi azione o misura contro il terrorismo o la criminalità organizzata e la cooperazione internazionale in tal senso non devono recare pregiudizio alle norme europee in materia di diritti fondamentali, ma al contrario rispettarle

rigorosamente, in particolare per quanto riguarda la presunzione di innocenza, il processo equo, il diritto alla difesa e la protezione della vita privata e dei dati personali, ecc.; sottolinea la necessità di garantire un controllo democratico maggiore nonché la protezione e il rispetto dei diritti fondamentali nel contesto della cooperazione transfrontaliera in tali ambiti, in particolare dato che i dati personali sono raccolti e utilizzati in misura sempre maggiore da parte delle autorità; invita quindi ad adottare misure che garantiscano la vita privata e la protezione dei dati personali in tale ambito;

26. critica l'orientamento della strategia di sicurezza interna incentrato sulla sicurezza a scapito delle libertà civili, dei diritti fondamentali e dell'adozione di misure preventive; deplora il crescente divario tra gli obiettivi dichiarati e le modalità in cui le politiche sono effettivamente attuate; ritiene che il Parlamento europeo debba svolgere un ruolo determinante nella valutazione e nella definizione delle politiche di sicurezza interna, poiché queste hanno profonde conseguenze sulle libertà e sui diritti fondamentali di tutte le persone residenti nell'Unione europea, per garantire la vigilanza e il controllo democratici sulle politiche di sicurezza (comprese le attività di intelligence) e, se necessario, la loro revisione al fine di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali;
27. esprime preoccupazione per le rivelazioni relative alla flagrante violazione del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali commessa attraverso i programmi segreti di sorveglianza di massa dei cittadini europei, senza un'autorizzazione giudiziaria caso per caso e senza un appropriato controllo parlamentare, operati da Stati europei e non europei; condanna tali pratiche ed esorta gli Stati interessati a porre immediatamente fine a tali violazioni; chiede la diffusione di informazioni dettagliate su tali programmi e sull'eventuale partecipazione internazionale nonché l'immediata revisione dei programmi; sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero prendere iniziative forti contro i paesi che violano il diritto fondamentale alla vita privata spiando le comunicazioni dei cittadini e dei rappresentanti e attori istituzionali, politici ed economici dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che i servizi di intelligence si siano sottratti al controllo democratico, parlamentare e giudiziario conducendo programmi e operazioni segreti senza approvazione politica; chiede pertanto una revisione urgente dei meccanismi di sorveglianza giudiziaria e parlamentare dei servizi segreti volta a garantire che i servizi di intelligence siano radicati nella democrazia, nello Stato di diritto e nei diritti fondamentali, come disposto dall'articolo 2 del TUE; condanna la collaborazione segreta delle imprese private nelle attività di sorveglianza di massa; sottolinea che l'UE deve reagire con maggiore fermezza, chiedere che siano adottate misure a livello internazionale per garantire l'applicazione e il rispetto delle norme europee in materia di vita privata e di protezione dei dati e promuovere tecnologie che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni in Europa;
28. deplora il fatto che le discussioni sull'adozione di una proposta di regolamento e di direttiva sulla protezione dei dati personali siano in fase di stallo al Consiglio sebbene il Parlamento abbia espresso un forte sostegno a favore di norme più rigorose; si rammarica della decisione adottata dal Consiglio europeo del 24-25 ottobre 2013 riguardo al completamento del mercato unico digitale soltanto entro il 2015, ritardando in tal modo l'adozione del pacchetto sulla protezione dei dati, ed esorta il Consiglio a proseguire nei negoziati sulla direttiva e sul regolamento in materia di protezione dei dati affinché tale pacchetto sia adottato prima della fine della presente legislatura;

29. ritiene che l'UE e gli Stati membri debbano adottare un sistema di protezione degli informatori, destinato alle persone che denunciano gravi violazioni dei diritti fondamentali commesse dai servizi di intelligence che hanno eluso ogni controllo democratico, parlamentare e giudiziario;
30. sottolinea che il ritmo incalzante dei cambiamenti nel mondo digitale (compreso un maggiore utilizzo di Internet, delle applicazioni e dei social network) richiede una protezione più efficace dei dati personali e relativi alla vita privata per garantire la riservatezza;
31. si compiace del numero crescente di Stati membri che assicurano il rispetto del diritto a fondare una famiglia attraverso il matrimonio, il partenariato civile o la coabitazione registrata e del diritto all'adozione senza discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, e chiede agli altri Stati membri di adottare misure analoghe; accoglie con favore la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Vallianatos e altri contro Grecia, nella quale si afferma che le coppie dello stesso sesso devono poter sottoscrivere unioni civili; invita la Commissione e tutti gli Stati membri a proporre e adottare legislazioni e politiche volte a lottare contro l'omofobia, la transfobia o i crimini ispirati dall'odio e si compiace della pubblicazione del parere 2/2013 della FRA relativo alla decisione quadro sul razzismo e la xenofobia, con un'attenzione particolare per i diritti delle vittime della criminalità; invita la Commissione e tutti gli Stati membri a garantire l'applicazione della direttiva sulla libera circolazione senza discriminazioni basate sull'orientamento sessuale; ribadisce l'appello rivolto alla Commissione affinché proponga un regolamento ambizioso sul riconoscimento giuridico reciproco degli effetti degli atti di stato civile;
32. esprime profonda preoccupazione per il numero di suicidi tra i giovani che sono stati vittima dell'omofobia; rammenta i risultati dell'indagine della FRA sulla comunità LGBT nell'UE da cui risulta che il 26% degli intervistati ha subito attacchi o minacce di violenza fra le pareti domestiche o altrove, percentuale che sale al 35% fra gli intervistati transgender, mentre il 19% dei partecipanti ha dichiarato di sentirsi discriminato sul luogo di lavoro o al momento della ricerca di un impiego, malgrado la tutela giuridica riconosciuta dal diritto dell'UE; invita pertanto la Commissione a utilizzare tali risultati quale base per una risposta europea globale al problema dei diritti fondamentali delle persone LGBT, sotto forma di una tabella di marcia dell'UE per l'uguaglianza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, come ripetutamente richiesto dal Parlamento e dalle ONG;
33. si rammarica che le procedure di riconoscimento giuridico del genere per le persone transgender includano ancora la sterilizzazione obbligatoria in 14 Stati membri; invita gli Stati membri a rivedere tali procedure affinché rispettino pienamente il diritto alla dignità e all'integrità fisica delle persone transgender; si congratula con la Commissione per il suo impegno a lavorare insieme all'Organizzazione mondiale della sanità per depennare i disturbi dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali e garantire una riclassificazione non patologizzante nei negoziati sull'11ª versione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11);
34. riafferma la libertà di pensiero, coscienza, religione e credo nonché la libertà di non credere, di praticare la religione di propria scelta e di convertirsi a un'altra religione; condanna tutte le forme di discriminazione o intolleranza e ritiene che il secolarismo,

definito quale rigida separazione tra le autorità politiche non confessionali e le autorità religiose, e l'imparzialità dello Stato rappresentino gli strumenti migliori a garanzia della non discriminazione e dell'uguaglianza tra religioni, così come tra fedeli e non credenti; invita gli Stati membri a proteggere la libertà di religione o di credo, compresa la libertà delle persone non credenti di non essere discriminate a causa delle eccessive deroghe alle leggi sull'uguaglianza e sulla non discriminazione concesse per motivi religiosi;

35. ricorda che le leggi nazionali che configurano la blasfemia come reato limitano la libertà di espressione sulle convinzioni religiose o di altro tipo, sono spesso applicate per perseguire, maltrattare o intimidire persone appartenenti a minoranze religiose o di altro genere e possono avere un grave effetto inibitorio sulla libertà di espressione e sulla libertà di religione o credo; raccomanda agli Stati membri di depenalizzare tali reati;
36. si rammarica del fatto che, in alcuni Stati membri, i giovani continuano a essere perseguiti e condannati a pene detentive a causa del riconoscimento ancora inadeguato del diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare e invita gli Stati membri a cessare la persecuzione e la discriminazione degli obiettori di coscienza;
37. ribadisce che la libertà di espressione, l'informazione e i mezzi di comunicazione sono fondamentali per assicurare la democrazia e lo Stato di diritto e rinnova la richiesta alla Commissione di rivedere e modificare la direttiva sui servizi dei media audiovisivi secondo le linee indicate dal Parlamento nella sua relazione in materia; esprime ferma condanna per gli atti di violenza, le pressioni o le minacce contro i giornalisti e i mezzi di comunicazione, anche in relazione alla divulgazione delle loro fonti e delle informazioni sulle violazioni dei diritti fondamentali commesse da governi e Stati; invita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a rispettare, garantire, tutelare e promuovere il diritto fondamentale alla libertà di espressione e d'informazione e, conseguentemente, ad astenersi dall'adozione o sviluppare meccanismi per ostacolare tali libertà;
38. esprime preoccupazione per l'impatto che la crisi economica ha sulla proprietà dei mezzi di informazione in Europa e per la prospettiva di privatizzazione dei media di servizio pubblico in alcuni Stati membri; esorta gli Stati membri a tutelare l'indipendenza dei media di servizio pubblico e a tenere fede al proprio dovere istituzionale di salvaguardare il pluralismo dei media e fornire un'informazione di alta qualità, diversificata, precisa e affidabile; è convinto che la proprietà e la gestione dei mezzi di comunicazione debbano essere sempre trasparenti e non debbano essere concentrate; sottolinea che la trasparenza riguardo alla proprietà dei media è fondamentale per il monitoraggio degli investimenti all'interno dell'UE in tale settore e degli investitori non europei che esercitano un'influenza crescente nell'informazione fornita negli Stati membri;
39. sottolinea l'importanza di rispettare e tutelare i diritti dei rifugiati e dei migranti e sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alle donne e ai minori migranti; è preoccupato per i numerosi casi di violazione del diritto di asilo e dell'obbligo di garantire protezione in caso di allontanamento, espulsione ed estradizione di qualsiasi migrante; sottolinea l'obbligo di rispettare le convenzioni internazionali sui diritti umani, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati e il principio di non respingimento, di portare soccorso alle persone in mare che rischiano la vita per raggiungere l'Unione europea nonché di assicurare condizioni e procedure di accoglienza che ne rispettino la dignità e i diritti fondamentali; invita l'Unione e gli Stati membri a modificare o rivedere qualsiasi legge che infligga sanzioni a coloro che

prestano assistenza ai migranti in pericolo in mare; invita la Commissione a rivedere la direttiva 2002/90/CE del Consiglio volta a definire le sanzioni in caso di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, al fine di chiarire che la prestazione di assistenza umanitaria ai migranti che si trovano in pericolo in mare costituisce un atto da accogliere con favore, che non può essere in alcun modo sanzionabile;

40. plaude al completamento del sistema comune europeo di asilo e invita gli Stati membri ad attuare le riforme legislative e amministrative necessarie alla sua efficace attuazione, al fine di garantire che tale sistema sia integralmente istituito secondo quanto previsto, faciliti l'accesso alla procedura di asilo per coloro che cercano protezione, comporti un processo decisionale più equo, rapido e migliore in materia di asilo e garantisca condizione dignitose, sia per coloro che presentano richiesta di asilo che per coloro che concedono la protezione internazionale all'interno dell'UE; deplora tuttavia il fatto che i bambini possono ancora essere trattenuti e chiede la loro esclusione sistematica dalle procedure accelerate; ribadisce l'appello alla Commissione affinché elabori orientamenti strategici basati sulle migliori pratiche, per istituire norme minime comuni sull'accoglienza e la tutela dei minori non accompagnati; sottolinea che le garanzie procedurali devono essere adeguate e appropriate; chiede l'applicazione della recente sentenza della Corte di giustizia in cui si afferma che i richiedenti asilo LGBT possono costituire un gruppo sociale particolare, i cui membri sono suscettibili di essere perseguitati a causa del loro orientamento sessuale, e che l'esistenza di una pena detentiva nel paese di origine per atti omosessuali può costituire un atto di persecuzione;
41. condanna il fatto che un considerevole numero di migranti che cercano di raggiungere l'Unione europea continua a perdere la vita in mare, nonostante i diversi e numerosi mezzi messi a disposizione dagli Stati membri e dall'Unione per la vigilanza e il controllo delle frontiere esterne dell'UE; chiede che l'Unione e gli Stati membri attuino le raccomandazioni contenute nella risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa adottata il 24 aprile 2012, dal titolo "Vite perdute nel Mar Mediterraneo: chi è responsabile?"³⁰; accoglie con favore la decisione della Corte di giustizia che annulla la decisione 2010/252/UE del Consiglio;
42. sottolinea la vulnerabilità delle persone che attraversano le frontiere marittime meridionali dell'Europa, chiede una soluzione realizzabile per la questione dell'immigrazione nel Mediterraneo nel suo complesso, nel pieno rispetto del principio del non respingimento, e invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a tenere conto, quale requisito minimo assoluto, dei recenti pareri della FRA sulle migliori modalità di tutela dei diritti fondamentali dei migranti nel contesto della sorveglianza marittima;
43. accoglie con favore il manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione redatto dalla FRA congiuntamente alla Corte europea dei diritti dell'uomo, quale contributo concreto per assistere gli operatori del diritto in Europa a sostenere i diritti fondamentali e i diritti umani;
44. chiede agli Stati membri e al Consiglio di accelerare i lavori della task force per il Mediterraneo, onde assicurare un'espansione significativa della capacità di salvataggio in mare e varare un piano completo sull'immigrazione e l'asilo, basato sulla solidarietà e la condivisione della responsabilità, che si incentri su tutti gli aspetti pertinenti quali la

³⁰ Risoluzione 1872(2012) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa adottata il 24 aprile 2012.

revisione delle norme dell'UE e degli Stati membri che consentono la penalizzazione dell'assistenza umanitaria alle persone in pericolo in mare, lo sviluppo di rotte sicure e legali per i rifugiati e i migranti verso l'Europa nonché lo sviluppo della cooperazione con paesi terzi al fine di rafforzare la democrazia, i diritti fondamentali e lo stato di diritto, onde assicurare che non si verifichino più tragedie come quella avvenuta a largo di Lampedusa;

45. condanna le violazioni sempre più frequenti dei diritti fondamentali dei migranti, in particolare dei migranti espulsi verso paesi non appartenenti all'UE, come sottolineato dal relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti nella sua relazione speciale pubblicata il 24 aprile 2013³¹ e dalla relazione della FRA³²; sottolinea a tale proposito la necessità di procedere a un'autentica valutazione della direttiva sui rimpatri, degli accordi di riammissione nonché dell'azione di FRONTEX in termini di rispetto dei diritti fondamentali; chiede alla Commissione di dare un seguito concreto alla sua relazione del 2011 in cui esprime critiche nei confronti degli accordi e delle misure di riammissione dell'UE con i paesi terzi; condanna le politiche restrittive degli Stati membri in materia di rilascio dei visti ai cittadini di determinati paesi non appartenenti all'UE;
46. invita gli Stati membri ad adottare politiche che incoraggino la migrazione legale e a ratificare la convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

Uguaglianza

47. sottolinea che i principi della dignità umana, dell'uguaglianza dinanzi alla legge e del divieto di qualsiasi discriminazione figurano tra i fondamenti della società democratica; ritiene che l'Unione e gli Stati membri debbano rafforzare le rispettive azioni volte a promuovere l'uguaglianza, a combattere le discriminazioni e a proteggere la diversità culturale, religiosa e linguistica, così come le azioni nell'ambito della parità di genere e dei diritti di minori, anziani, disabili, persone LGBT e persone appartenenti a minoranze nazionali;
48. invita gli Stati membri ad adottare un quadro legislativo nazionale per contrastare tutte le forme di discriminazione e garantire un'efficace attuazione del quadro normativo dell'UE in vigore, anche mediante l'apertura di procedure di infrazione; deplora la fase di stallo nei negoziati al Consiglio sulla proposta di direttiva relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla loro religione o credo, dalla disabilità, dall'età e dall'orientamento sessuale, e ribadisce nuovamente il suo appello al Consiglio affinché adotti la proposta; accoglie con favore la posizione della Presidenza lituana del Consiglio di sostenere la proposta e invita gli Stati membri a seguire tale esempio; accoglie a tale proposito con favore il parere 1/2013 della FRA sulla situazione dell'uguaglianza nell'Unione europea a 10 anni dall'attuazione iniziale delle direttive in materia di uguaglianza; ritiene che sia necessario affrontare anche la discriminazione fondata su considerazioni linguistiche;

³¹ Studio regionale: la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e i suoi effetti sui diritti umani dei migranti, Relazione del relatore speciale sui diritti umani dei migranti, François Crépeau, 24 aprile 2013, A/HRC/23/46.

³² Relazione della FRA "I diritti fondamentali alle frontiere marittime meridionali dell'Europa", marzo 2013.

49. ricorda la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020³³, in cui chiede che sia pienamente rispettata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
50. esprime preoccupazione per il fatto che le persone disabili continuino a essere vittime di discriminazione ed esclusione e che tale situazione impedisca loro di godere dei diritti fondamentali su un piano di parità con gli altri; invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a continuare ad attuare la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nelle rispettive aree di competenza; osserva che un ulteriore sviluppo del diritto e della politica dell'UE in materia di non discriminazione potrebbe contribuire al processo di armonizzazione della legislazione con la summenzionata convenzione nell'UE, ad esempio per quanto riguarda l'uguaglianza davanti alla legge; esorta gli Stati membri a elaborare politiche dotate di risorse adeguate volte a una migliore integrazione delle persone disabili e alla promozione del loro accesso agli alloggi, all'istruzione, al mercato del lavoro, ai trasporti e alle infrastrutture pubbliche nonché della loro partecipazione al processo politico, in particolare mediante l'abolizione delle discriminazioni giuridiche e pratiche e delle restrizioni al diritto di voto e di essere eletti; deplora che alcune persone disabili siano obbligate a vivere in istituti speciali a causa della mancanza di alternative incentrate sulle comunità locali e invita gli Stati membri a impegnarsi per difendere un più ampio accesso delle persone disabili a una vita autonoma;
51. invita la Commissione a svolgere una revisione completa della legislazione e delle politiche dell'UE, al fine di valutarne la conformità alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; è del parere che le procedure legislative e l'iter politico dell'UE debbano essere adattati in modo da garantire il rispetto e consentire l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; invita a tal fine la Commissione ad adottare orientamenti specifici sulla valutazione d'impatto e a presentare al Parlamento un progetto di relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità nell'UE; ritiene che il Parlamento debba organizzare discussioni periodiche e formulare raccomandazioni mediante una risoluzione sui progressi conseguiti nel godimento da parte delle persone con disabilità dei diritti sanciti dalla summenzionata convenzione, anche sulla base della relazione della Commissione; sostiene le iniziative in corso per istituire una task force intercommissioni in seno al Parlamento sull'attuazione della convenzione, al fine di garantire che le sue azioni di monitoraggio e sostegno all'attuazione della convenzione siano complete e coerenti;
52. invita gli Stati membri e la Commissione a tutelare, promuovere e far rispettare i diritti dei minori in tutte le azioni e le politiche interne ed esterne che abbiano un impatto su di essi; esprime preoccupazione per i minori vittime di violenza e sfruttamento sessuale e invita gli Stati membri a completare il recepimento della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; invita gli Stati membri, la Commissione e la FRA a proseguire gli sforzi per valutare le modalità di trattamento dei minori durante i procedimenti giudiziari; ritiene che, in caso di separazione o di divorzio dei genitori, si debba sempre tenere conto dell'interesse superiore del minore e che ciascun minore deve poter avere relazioni regolari e contatti diretti con entrambi i genitori;

³³ GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.

53. esprime preoccupazione per la situazione dei rom nell'UE e per i numerosi casi di persecuzione, violenza, stigmatizzazione, discriminazione, sfratti, trasferimenti e sgomberi forzati illeciti, registrazione illegale e definizione di profili in base all'etnia da parte delle autorità di contrasto, atti contrari ai diritti fondamentali e al diritto dell'Unione europea; ribadisce la posizione affermata nella risoluzione del 12 dicembre 2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei rom³⁴ e chiede nuovamente che siano attuate in modo efficace strategie per promuovere un'autentica inclusione e siano intraprese azioni rafforzate e pertinenti per promuovere l'integrazione, in particolare nell'ambito dei diritti fondamentali, dell'istruzione, dell'occupazione, degli alloggi e dell'assistenza sanitaria, e per combattere la violenza, gli incitamenti all'odio e la discriminazione contro i rom; chiede che siano cessati gli sgomberi forzati illeciti, lo smantellamento degli accampamenti senza fornire un alloggio alternativo nonché la segregazione dei bambini rom nelle scuole e la loro sistemazione illegittima in istituti speciali; chiede agli Stati membri di ricorrere maggiormente ai fondi dell'UE messi a loro disposizione per attuare i progetti di integrazione in cooperazione con le autorità locali, in prima linea nella gestione quotidiana dei nuovi arrivati sui rispettivi territori;
54. invita la Commissione e gli Stati membri a rispondere in maniera efficace all'esclusione dei rom, mediante lo sviluppo di politiche integrate e l'attuazione delle misure previste dalle strategie, incentrandosi su quelle antidiscriminazione e su quelle volte a migliorarne l'impiegabilità e l'accesso al mercato del lavoro in collaborazione con i rappresentanti della popolazione rom, e a garantire nel contempo la piena partecipazione alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione dei progetti che interessano le loro comunità; chiede inoltre che siano stanziati a tal fine risorse di bilancio sufficienti, assicurando l'efficienza della spesa; chiede inoltre alla Commissione e alla FRA di presentare indicatori comuni, confrontabili e affidabili per monitorare i progressi compiuti negli Stati membri;
55. ritiene che la Commissione debba rispondere con determinazione ai casi di violazione dei diritti fondamentali dei rom negli Stati membri, in particolare avviando procedure di infrazione qualora ai rom fosse negato l'accesso ai diritti sociali ed economici, al diritto di libera circolazione e alla libertà di soggiorno, al diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione e al diritto alla protezione dei dati personali, così come l'esercizio di tali diritti; invita la Commissione a istituire un meccanismo di monitoraggio dei reati dettati dall'odio commessi a danno dei rom e chiede alla Commissione e agli Stati membri di affrontare la questione della mancata registrazione delle nascite e del mancato rilascio di certificati di nascita per i rom che soggiornano nell'UE; ribadisce la sua richiesta di un approccio mirato all'inclusione sociale delle donne rom, al fine di evitare una discriminazione multipla; chiede che il quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei rom diventi una vera e propria strategia europea;
56. sottolinea l'importanza di rispettare i diritti fondamentali e le libertà delle persone che appartengono a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche; esprime preoccupazione per il fatto che, nella vita quotidiana, le persone appartenenti a tali comunità minoritarie debbano affrontare ostacoli nei settori della giustizia, dei servizi sanitari e sociali nonché dell'istruzione e della cultura e ritiene che tale situazione pregiudichi i loro diritti e la loro dignità quali esseri umani e cittadini dell'Unione e conduca a casi in cui tali persone sono trattate come cittadini di seconda categoria da

³⁴ Testi approvati, P7_TA(2013)0594.

parte delle autorità nazionali dei loro Stati membri; ritiene che tali minoranze abbiano esigenze specifiche diverse da quelle degli altri gruppi minoritari, che le politiche pubbliche debbano essere maggiormente mirate e che l'Unione stessa debba rispondere a tali necessità in modo più appropriato;

57. è del parere che non esista un'unica soluzione per migliorare la situazione delle minoranze valida per tutti gli Stati membri, ma che debbano essere sviluppati alcuni obiettivi comuni e minimi per le autorità pubbliche dell'UE, tenendo conto delle pertinenti norme giuridiche internazionali e delle buone pratiche esistenti; invita gli Stati membri a garantire che i rispettivi ordinamenti giuridici assicurino che le persone appartenenti a una minoranza nazionale riconosciuta non siano discriminate, e ad adottare apposite misure per promuovere una reale parità sulla base delle norme internazionali e delle buone prassi pertinenti, ad esempio la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa; invita la Commissione a definire norme strategiche per la tutela delle minoranze nazionali, incluse le comunità minoritarie indigene, etniche tradizionali e linguistiche, tenendo presente che rappresentano più del 10% della popolazione totale dell'UE, per evitare l'applicazione di norme duplici che operino una distinzione tra paesi candidati e Stati membri; sottolinea la necessità di un sistema globale di protezione dell'UE per le minoranze nazionali tradizionali, i gruppi linguistici regionali e le regioni costituzionali, affiancato da un meccanismo di monitoraggio funzionante, seguendo l'esempio del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom; invita gli Stati membri a fornire dati esaustivi sulle violazioni dei diritti fondamentali delle minoranze in modo da consentire alla FRA e all'UE di garantire la raccolta e la comunicazione dei dati;
58. sottolinea che le misure positive attuate per proteggere le persone appartenenti alle minoranze e ai gruppi minoritari, che ne promuovono uno sviluppo adeguato e assicurano loro il riconoscimento degli stessi diritti e il medesimo trattamento garantito al resto della popolazione, in ambito amministrativo, politico, economico, sociale e culturale e in altre sfere, non debbano essere considerate discriminatorie;
59. condanna le violenze razziste, antisemite, omofobe/transfobiche, xenofobe e contro i migranti, le minoranze religiose e i gruppi etnici, che hanno raggiunto livelli allarmanti in particolare su Internet, in assenza di azioni decise da parte delle autorità per combattere questi tipi di violenza; invita gli Stati membri ad attuare la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, a combattere le discriminazioni, a garantire lo svolgimento di indagini riguardanti l'incitazione all'odio e i reati generati dall'odio, ad adottare leggi penali che vietino l'istigazione all'odio fondata su qualsiasi motivo compreso l'orientamento sessuale nonché a garantire una protezione efficace contro il razzismo, l'antisemitismo, l'antiziganismo, la xenofobia e l'omofobia e un'adeguata assistenza alle vittime; invita la Commissione ad avviare una procedura d'infrazione contro gli Stati membri che non applicheranno correttamente la decisione quadro a partire dal 1° dicembre 2014; chiede che la decisione quadro sia rivista per garantire che copra anche l'istigazione all'odio e gli atti antisemiti, l'islamofobia e l'intolleranza religiosa, l'antiziganismo, l'omofobia e la transfobia, e che se ne rafforzi l'applicazione; sostiene pienamente l'iniziativa promossa durante la Presidenza irlandese del Consiglio volta a rafforzare la lotta all'intolleranza e invita il Consiglio a proseguire tale lavoro costruttivo;

60. invita la Commissione e gli Stati membri a varare un'azione coordinata e globale per combattere e prevenire sistematicamente i reati ispirati all'odio nell'UE e a renderli visibili attraverso dati, garantendo che tali dati siano confrontabili per consentire una visione globale della situazione nell'UE, collaborando con la FRA per migliorare la raccolta e l'armonizzazione dei dati sui reati motivati dall'odio; condanna l'istigazione all'odio che stigmatizza gruppi di persone per via delle loro origini sociali, culturali, religiose o straniere e l'incitamento all'odio razziale, in particolare nei discorsi pronunciati da personalità pubbliche; rimanda al parere 2/2013 della FRA sulla decisione quadro in materia di razzismo e xenofobia e sottolinea la necessità di assicurare il rispetto dei diritti delle vittime di reato, in particolare nei casi di reati ispirati all'odio;
61. invita gli Stati membri a riconoscere che l'istruzione è fondamentale nella lotta alla discriminazione e a garantire pertanto che le loro strategie di integrazione siano incentrate sulla riforma dei programmi scolastici nazionali per includervi la xenofobia, il razzismo e l'antiziganismo e spiegare agli alunni fin da una giovane età che tali atti costituiscono una forma di discriminazione nei discorsi pubblici;
62. esorta l'UE e gli Stati membri a:
- assicurare la parità fra uomini e donne e prevenire, combattere e perseguire ogni forma di violenza contro le donne in quanto violazione dei diritti fondamentali, garantendo nel contempo il sostegno e la protezione delle vittime;
 - ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) e creare sistemi di raccolta di dati per sostenere le parti alla convenzione, mediante la fornitura di dati precisi e confrontabili sulla portata, le forme e le conseguenze della violenza contro le donne;
 - adoperarsi maggiormente ai fini del conseguimento degli obiettivi del patto europeo per la parità di genere (2011-2020) e adottare misure adeguate per far fronte a tutte le forme di discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne, in particolare il divario retributivo dovuto al genere, la segregazione professionale, la stereotipizzazione e ogni forma di violenza contro le donne, poiché continuano ad essere vittime di discriminazioni multiple in vari ambiti della vita quotidiana, nonostante la legislazione antidiscriminazione in vigore;
 - promuovere un'istruzione che assicuri la parità di genere, l'integrazione della dimensione di genere e meccanismi di monitoraggio sufficienti dell'attuazione della politica dell'UE in materia di genere;
 - attivarsi maggiormente contro la tratta degli esseri umani al fine di sradicare lo sfruttamento sessuale, che riguarda soprattutto le donne, e il lavoro forzato;
 - garantire l'opportuna attuazione delle direttive esistenti in materia di parità di genere anche mediante l'avvio di procedure di infrazione;
 - presentare una strategia europea per combattere le violenze contro le donne che faccia seguito ai suoi impegni precedenti in tale ambito e risponda alle numerose richieste del Parlamento; accoglie a tale proposito con favore la politica della Commissione di "tolleranza zero per la violenza contro le donne"; chiede tuttavia

maggiori interventi, ivi compresa una strategia a livello di UE per porre fine alla violenza contro le donne, come annunciato nelle conclusioni del Consiglio del marzo 2010, che comprenda strumenti giuridicamente vincolanti e azioni di sensibilizzazione;

- continuare a considerare la violenza contro le donne come uno dei primi punti all'ordine del giorno – compresa la violenza nelle relazioni sentimentali, la violenza sessuale (stupro, aggressioni e molestie sessuali), lo sfruttamento sessuale e le pratiche tradizionali lesive, come i matrimoni forzati e i "reati d'onore" – dal momento che la violenza basata sul genere rappresenta sia una conseguenza delle disuguaglianze tra donne e uomini, sia un ostacolo all'uguaglianza e pertanto non deve essere tollerata;
 - applicare una politica di tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili;
 - adottare iniziative e lanciare progetti volti a una migliore conciliazione della vita familiare e lavorativa per le donne di tutte le generazioni, accogliendo con favore la decisione di dichiarare il 2014 Anno europeo della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
63. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto delle esigenze e delle preoccupazioni delle donne collaborando, tra l'altro, con la società civile e con le ONG femminili nell'elaborazione della legislazione e nell'analisi della situazione dei diritti fondamentali nell'UE; sottolinea l'importanza di monitorare e valutare l'attuazione della legislazione europea relativa all'uguaglianza di genere negli Stati membri;
 64. invita gli Stati membri a garantire salari e pensioni decorosi, ridurre il divario retributivo di genere, creare un maggior numero di posti di lavoro di alta qualità per le donne, consentire a queste ultime di beneficiare di servizi pubblici con standard elevati e migliorare le disposizioni in tema di prestazioni sociali;
 65. invita gli Stati membri ad adottare misure per combattere le cause economiche e sociali che alimentano la violenza contro le donne, per esempio disoccupazione, salari e pensioni bassi, carenza di alloggi, povertà e servizi pubblici inesistenti o inadeguati, in particolare nel settore dei servizi della sanità pubblica, dell'istruzione e della previdenza sociale;
 66. invita la Commissione a intensificare gli sforzi contro la violazione dei diritti fondamentali delle ragazze, in particolare contro l'industria che le considera oggetti sessuali e provoca un aumento della tratta di giovani ragazze a fini sessuali all'interno dell'UE;
 67. invita gli Stati membri a garantire l'attuazione di strategie nazionali relative al rispetto e alla salvaguardia della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne; ribadisce il ruolo dell'Unione nella sensibilizzazione e la promozione delle migliori pratiche in materia, dal momento che la salute costituisce un diritto fondamentale essenziale per l'esercizio degli altri diritti umani;
 68. invita la Commissione a presentare una proposta di un quadro giuridico sulla questione della discriminazione multipla e intersettoriale;
 69. ritiene che la sottorappresentanza delle donne nel processo decisionale politico e delle

imprese costituisca un deficit; invita pertanto gli Stati membri a introdurre misure di discriminazione positiva, come disposizioni legislative sui sistemi di parità e quote rosa;

70. sottolinea che i progressi nella riduzione del divario retributivo di genere sono estremamente lenti; osserva che l'applicazione del principio di parità retributiva per lo stesso lavoro e per un lavoro di pari valore è essenziale per conseguire la parità di genere; esorta la Commissione a rivedere senza indugio la direttiva 2006/54/CE e a proporre modifiche conformemente all'articolo 32 della direttiva e sulla base dell'articolo 157 del TFUE, seguendo le raccomandazioni dettagliate riportate nell'allegato alla risoluzione del Parlamento del 24 maggio 2012;
71. sottolinea che i tagli ai servizi pubblici che forniscono assistenza all'infanzia hanno un impatto diretto sull'indipendenza economica delle donne; sottolinea che nel 2010 il 28,3% dell'inattività e del lavoro a tempo parziale delle donne era riconducibile all'assenza di servizi assistenziali, rispetto al 27,9% nel 2009; sottolinea inoltre che nel 2010 il tasso di occupazione delle donne con figli piccoli nell'UE era inferiore del 12,7% rispetto a quello delle donne senza figli, segnando un aumento rispetto all'11,5% del 2008;
72. deplora il fatto che i diritti fondamentali delle donne anziane vengano troppo spesso violati, con un numero elevato di casi di violenza e abusi fisici, emotivi e finanziari in vari Stati membri dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere ulteriori azioni per tutelare le donne anziane da tutte le forme di abuso, compresi i maltrattamenti nelle strutture di assistenza per anziani;
73. ritiene che le donne disabili subiscano una doppia discriminazione per motivi legati al genere e alla disabilità; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per salvaguardare e proteggere i diritti fondamentali delle donne disabili nell'UE;
74. chiede alla Commissione e agli Stati membri di impegnarsi maggiormente per porre fine agli stereotipi sessisti veicolati dai media, in particolare nelle pubblicità, visto il ruolo cruciale che questi possono svolgere nella trasformazione dell'immagine collettiva sui ruoli delle donne e degli uomini;
75. invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare i cittadini, accrescere la loro conoscenza dei propri diritti sanciti dalla Carta e promuovere la democrazia partecipativa mantenendo un dialogo continuo con la società civile, le ONG interessate e le organizzazioni delle donne; invita in modo particolare le organizzazioni delle donne a condividere la loro inestimabile esperienza sugli stereotipi e sulla discriminazione tuttora presenti, dal momento che le donne sono sempre state le vittime più vulnerabili;
76. chiede un maggiore coinvolgimento delle istituzioni dell'UE e un migliore dialogo tra tutte le parti interessate sulle sfide cui devono far fronte i più anziani per la piena applicazione dei loro diritti umani;

Solidarietà

77. sottolinea che la crisi finanziaria ed economica e le misure adottate per farvi fronte hanno particolarmente colpito, a volte in modo drammatico, gli strati più poveri e più svantaggiati della società, come indicato nel documento tematico dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa intitolato "Salvaguardia dei diritti umani in tempi di crisi economica", nel quale è fatto riferimento ai gruppi a rischio di emarginazione sociale

come i migranti, i richiedenti asilo, i rom, le donne e i bambini; sottolinea che nel 2012 un quarto della popolazione dell'UE a 28 era a rischio di povertà o di esclusione sociale; chiede che sia prestata una particolare attenzione a tale situazione e che siano adottate misure più incisive ed efficaci per porvi rimedio e lottare contro le disuguaglianze e la povertà; condanna le parole dei politici che tendono a fare di queste persone dei capri espiatori; esprime preoccupazione per il fatto che le crisi economiche e sociali abbiano messo a dura prova i diritti fondamentali, lo Stato di diritto e i valori democratici, sia a livello nazionale che sovranazionale;

78. sottolinea che i diritti sociali sono diritti fondamentali, come riconosciuto dai trattati internazionali, dalla CEDU, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Carta sociale europea; mette in evidenza l'obbligo di proteggere tali diritti, de iure e de facto, onde garantire la giustizia sociale, in particolare in tempi di crisi economica e di misure di austerità; sottolinea l'importanza del diritto alla dignità, alla libertà occupazionale e al lavoro, del diritto alla non discriminazione, anche in base alla nazionalità, e alla tutela in caso di licenziamento ingiustificato, del diritto alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché alla sicurezza e all'assistenza sociali, del diritto all'assistenza sanitaria, della libertà di circolazione e di soggiorno, del diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale mediante la garanzia di un accesso effettivo a occupazione, alloggi adeguati, formazione, istruzione, cultura e assistenza sociale e medica, anche per quanto riguarda la compensazione e i benefici sociali, assicurando condizioni di vita per i lavoratori e i loro familiari e altre condizioni occupazionali e lavorative che siano dignitose, l'autonomia della parti sociali e la libertà di iscriversi ad associazioni nazionali e internazionali per la tutela degli interessi economici e sociali dei lavoratori e per la contrattazione collettiva;
79. sottolinea che il fatto di essere in disoccupazione o di vivere in situazione di povertà o di emarginazione sociale ha effetti notevoli se non perfino nefasti sull'esercizio dei diritti e delle libertà sancite nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, laddove i diritti e le libertà più esposte a minacce sono in particolare: il diritto alla dignità umana (articolo 1), la libertà professionale e il diritto di lavorare (articolo 15), il diritto alla non discriminazione (articolo 21), la tutela in caso di licenziamento ingiustificato (articolo 30), il diritto alla sicurezza sociale (articolo 34), il diritto all'assistenza sanitaria (articolo 35) e la libertà di circolazione e di soggiorno (articolo 45); evidenzia inoltre che il fatto di essere in stato di disoccupazione o di vivere in una situazione di povertà o di emarginazione sociale ha ripercussioni anche in materia di accesso ai servizi di base, sociali, finanziari, ecc.;
80. ricorda che i sistemi che riconoscono la giustizia sociale come un principio importante attuato attraverso una legislazione solida costituiscono la migliore difesa contro le conseguenze sociali della crisi economica e finanziaria;
81. raccomanda a tutti gli Stati membri di revocare quanto prima le riserve rimanenti sulla Carta sociale europea; ritiene che il Parlamento debba promuovere un dialogo permanente sui progressi conseguiti in tale ambito; ritiene che il riferimento alla Carta sociale europea contenuto nell'articolo 151 del TFUE debba essere utilizzato in maniera più efficace, ad esempio includendo una verifica dei diritti sociali nella valutazione d'impatto della Commissione e del Parlamento;

82. chiede azioni più incisive per aiutare i senzatetto e fornire loro riparo e sostegno; condanna, in particolare in tempi in cui il protrarsi della crisi economica e finanziaria trascina sul lastrico un numero crescente di persone in situazioni vulnerabili, le leggi e le politiche nazionali e locali che penalizzano tali persone, già di per sé più bisognose, poiché ciò equivale a una violazione palese e disumana dei diritti fondamentali;
83. sottolinea la necessità di assicurare che le misure anti-crisi siano compatibili con i valori e gli obiettivi dell'Unione e, in particolare, di garantire il rispetto dello Stato di diritto nell'ambito delle azioni dell'Unione nei paesi maggiormente colpiti dagli effetti della crisi nell'area dell'euro;
84. ribadisce con insistenza l'appello rivolto al Consiglio affinché includa il tema "accesso dei gruppi più poveri a tutti i diritti fondamentali" tra le aree tematiche del prossimo quadro pluriennale della FRA;
85. deplora che in taluni Stati membri siano ancora in vigore norme transitorie sulla libera circolazione dei lavoratori; sottolinea che le paure circa l'impatto negativo della migrazione di manodopera sono prive di fondamento; sottolinea che le stime indicano un aumento a lungo termine del PIL pari quasi all'1% nell'UE a 15 grazie alla mobilità post-allargamento (nel periodo 2004-2009)³⁵;
86. constata che la recente prassi di considerare la libera circolazione come una migrazione per beneficiare dei sistemi di sicurezza sociale non è accertata da fatti³⁶; sottolinea che la discriminazione rappresenta uno dei principali ostacoli che impedisce ai cittadini dell'UE di godere dei loro diritti fondamentali; sottolinea che i cittadini dell'UE che risiedono in via permanente in un altro Stato membro godono del diritto alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale a norma del regolamento (CE) n. 883/2004;
87. sottolinea la necessità che la Commissione e gli Stati membri si adoperino maggiormente per sviluppare e garantire i diritti dei lavoratori e i diritti sociali fondamentali, quale passo cruciale per assicurare la parità di trattamento, un'occupazione dignitosa e salari di sussistenza nell'Unione europea;
88. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere il diritto dei lavoratori a condizioni di lavoro sicure e igieniche sancito dall'articolo 3 della Carta sociale europea, quale elemento essenziale affinché i lavoratori possano vivere una vita dignitosa e i loro diritti fondamentali siano rispettati;
89. sottolinea l'importanza del ruolo delle parti sociali nella contrattazione collettiva per salvaguardare i diritti fondamentali e la parità di trattamento dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i giovani, le donne, le persone con disabilità e gli altri gruppi

³⁵ Employment and social developments in Europe 2011, chapter 6: Intra-EU labour mobility and the impact of enlargement (Occupazione e sviluppi sociali in Europa 2011, capitolo 6: Mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE e impatto dell'allargamento), pag. 274.

³⁶ Si veda "A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of the entitlements of non-active intra-EU migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence" ("Analisi conoscitiva sull'impatto, sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, dei diritti dei migranti intra-UE non attivi alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo e all'assistenza sanitaria sulla base della residenza"), DG Occupazione, relazione finale presentata da ICF GHK in collaborazione con Milieu Ltd., 14 ottobre 2013.

socialmente svantaggiati sul mercato del lavoro;

Cittadinanza

90. sottolinea che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali e le crescenti aspettative dei cittadini e della società civile, come dimostrate dal fallimento dell'ACTA e dagli scandali sulla sorveglianza, rendono necessari un rafforzamento e un aumento della trasparenza democratica e istituzionale e dell'apertura dell'Unione, in particolare delle sue istituzioni, organi, uffici e agenzie, e degli Stati membri; è convinto che la trasparenza e l'apertura siano principi fondamentali da rafforzare e promuovere onde garantire una buona governance e la piena partecipazione della società civile al processo decisionale dell'Unione;
91. deplora il blocco interistituzionale della revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sul diritto all'accesso ai documenti e alle informazioni; invita il Consiglio e la Commissione a riaprire i lavori sulla revisione del regolamento, sulla base delle proposte del Parlamento volte a garantire una maggiore trasparenza nel processo decisionale dell'UE e a migliorare l'accesso ai documenti per i suoi cittadini; esorta tutte le istituzioni, gli uffici, gli organismi e le agenzie dell'UE ad attuare pienamente il regolamento (CE) n. 1049/2001, come previsto dal trattato di Lisbona, e prende atto dalla giurisprudenza della Corte europea di giustizia e dai ricorsi al Mediatore europeo che non hanno ancora proceduto in tal senso; invita, al contempo, il Consiglio e la Commissione ad adottare le misure necessarie a garantire la trasparenza delle informazioni fornite al pubblico sulle modalità di utilizzo dei fondi assegnati agli Stati membri dal bilancio dell'UE;
92. sottolinea che il diritto a una buona amministrazione implica anche il dovere, da parte delle autorità, di informare i cittadini sui loro diritti fondamentali, aiutare le persone più svantaggiate a ricevere una spiegazione dei loro diritti e sostenerli nel garantire che tali diritti siano rispettati;
93. ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la cittadinanza implica il diritto di ogni individuo di partecipare alla vita pubblica del paese di residenza; ricorda che la cittadinanza europea non si limita al diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni locali ed europee, e neanche all'esercizio dei propri diritti riguardo alla libera circolazione e alla libertà di soggiorno, per quanto fondamentali; sottolinea pertanto che la cittadinanza europea implica la capacità di ogni cittadino residente nel territorio dell'Unione di partecipare attivamente e senza discriminazioni di alcun genere alla vita democratica, politica, sociale e culturale dello Stato membro in cui risiede e di esercitare tutti i diritti e le libertà fondamentali di ordine politico, civile, economico, culturale e sociale riconosciuti dall'Unione europea;
94. richiama l'attenzione sulla necessità di organizzare campagne di sensibilizzazione e di informazione volte a promuovere i valori e gli obiettivi dell'Unione fra i cittadini e chiede nello specifico che i testi dei pertinenti articoli del TUE e della Carta dei diritti fondamentali siano divulgati il più ampiamente possibile;
95. plaude alla decisione di dichiarare il 2013 Anno europeo dei cittadini; invita tuttavia la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a continuare a informare i cittadini in merito ai loro diritti affinché possano godere pienamente della cittadinanza dell'UE;
96. invita gli Stati membri a lanciare una campagna di informazione per far conoscere ai

cittadini dell'UE i loro diritti di voto e di eleggibilità; chiede che in tutti gli Stati membri sia attuata la necessaria riforma delle procedure elettorali europee al fine di promuovere la cittadinanza europea attiva; invita gli Stati membri a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini mediante iniziative ad essi destinate e l'esercizio del diritto di petizione e del diritto di presentare denunce al Mediatore europeo;

97. ricorda l'importanza del lavoro del Mediatore europeo per i diritti dei cittadini; sottolinea che l'indipendenza del Mediatore è uno strumento importante per garantire la credibilità delle sue azioni e chiede pertanto che lo statuto del Mediatore sia modificato in modo tale che i membri dell'organo che lo nominano, siano essi ancora in carica o meno, non siano ammessi a presentarsi come candidati per tale carica;
98. sottolinea che il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari nonché alla libertà di scegliere un'occupazione e il diritto di lavorare, sanciti dai trattati e garantiti dalla direttiva sulla libera circolazione, sono uno dei diritti fondamentali dei cittadini europei e rappresentano un beneficio economico importante per i paesi ospitanti, poiché contribuiscono a conciliare l'offerta di lavoro e la domanda di competenze e a compensare il deficit demografico nell'Unione europea; sottolinea che la citata direttiva prevede già deroghe e limiti al diritto alla libera circolazione; condanna ogni tentativo volto a rivedere tale acquis e chiede che qualsiasi violazione delle norme sia portata davanti alla Corte di giustizia;

Giustizia

99. sottolinea che un'amministrazione della giustizia indipendente, equa, efficace, imparziale e giusta che operi in tempi ragionevoli è fondamentale per la democrazia e lo Stato di diritto e la loro credibilità; è preoccupato per i numerosi casi di violazione verificatisi in tale ambito, come testimoniano varie condanne comminate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; invita gli Stati membri ad applicare pienamente le sentenze della Corte; sottolinea che qualsiasi impunità in ragione di una posizione di potere, di forza o di influenza sulle persone, le autorità giudiziarie o politiche non può essere tollerata nell'Unione europea;
100. riconosce l'importanza ai fini dell'accesso alla giustizia, oltre che dei tribunali, delle istituzioni non giudiziarie e semigiudiziarie, quali le istituzioni nazionali per i diritti umani, gli organismi attivi nel campo della parità, i difensori civici e i garanti della protezione dei dati nonché altre istituzioni analoghe con competenze nel settore dei diritti dell'uomo; evidenzia in tale contesto che in tutti gli Stati membri dovrebbero essere designate o costituite istituzioni nazionali per i diritti umani, ai fini di un loro accreditamento a tutti gli effetti ai sensi dei cosiddetti principi di Parigi (i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani, risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n.48/134 del 20 dicembre 1993); sottolinea che il requisito relativo alla piena indipendenza sarebbe vantaggioso anche per le altre istituzioni con competenza nel settore dei diritti umani;
101. chiede alla FRA di condurre uno studio sulle leggi e sulle procedure straordinarie che trovano giustificazione nella lotta al terrorismo e sulla loro conformità ai diritti fondamentali, in collaborazione con il relatore speciale dell'ONU competente in materia; respinge qualsiasi procedura eccezionale che comprometta manifestamente l'equilibrio tra la posizione dell'accusa e della difesa nei procedimenti giudiziari, come le udienze a porte chiuse o le sentenze secretate, o che dia ai governi poteri speciali di censura dei media e

di sorveglianza segreta della popolazione; constata e deplora il fatto che le politiche di lotta al terrorismo vengano progressivamente estese a un numero crescente di crimini e reati e che questo comporti, in particolare, la moltiplicazione delle procedure giudiziarie sbrigative e delle pene minime irriducibili e l'aumento della schedatura delle persone;

102. chiede alla Commissione di continuare il suo lavoro in materia di giustizia penale e di applicazione della tabella di marcia sulle garanzie procedurali, e agli Stati membri di adottare una posizione più ambiziosa a riguardo;
103. plaude alla relazione della FRA sull'accesso alla giustizia nei casi di discriminazione nell'UE e sottolinea che l'accesso alla giustizia è spesso complesso e farraginoso; è del parere che tra i miglioramenti apportabili potrebbero figurare procedure facilitate e un maggiore sostegno a chi chiede giustizia;
104. prende nota del quadro di valutazione della giustizia presentato dalla Commissione che, purtroppo, copre soltanto le problematiche relative alla giustizia civile, commerciale e amministrativa, nonostante la richiesta del PE di includervi anche la giustizia penale, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto; chiede di conseguenza che tale quadro sia sviluppato per coprire anche tali ambiti; sottolinea che il quadro di valutazione dovrebbe essere integrato nel nuovo meccanismo di Copenaghen e nel ciclo politico europeo sull'applicazione dell'articolo 2 del TUE; sottolinea altresì che un migliore funzionamento dei sistemi giuridici non può mirare unicamente ad aumentare l'attrattiva di un paese in termini di investimenti e di scambi commerciali, incentrandosi in particolare sull'efficienza dei procedimenti giudiziari, ma occorre anche tutelare il diritto a un giusto processo e il rispetto dei diritti fondamentali;
105. esorta la Commissione a esaminare l'effettiva attuazione nell'UE del diritto di accesso alla giustizia nell'ambito del diritto di ogni persona, per le generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente idoneo alla salute e al benessere;
106. esprime preoccupazione per la politicizzazione delle corti costituzionali in alcuni Stati membri e ricorda quanto sia importante un sistema giudiziario indipendente;

o

o o

107. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

